

Del patrone, che promette di portare quello, che non può.  
Cap. 182.

**I**L Patrone della Nave, che prometterà di portare più robba a' mercanti, & non può, è obbligato alli mercanti, così come nel capitolo di sopra è detto, i mercanti debbano tor del prezzo, che si saranno convenuti col patrone, multiplicando quella robba che non potran portare, il presente fu fatto per la medesima ragione di sopra.

### SPIEGAZIONE.

De' sopradd. due Capitoli.

**S**E il Padrone avrà promesso a' Mercanti di portare una certa quantità di roba, o canterate, e non potrà, è tenuto a provvedere i Mercanti di una Nave capace quanto la sua, e maggiore. E se importerà più nolo di quello, che havevano già patteggiato con lui, egli debba pagare il soprappiù ad arbitrio degli stessi Mercanti, co' quali si accorderà pure per quello, che avrà promesso. E nel caso che i Mercanti non accettino l'altra Nave più capace, possono scemare il nolo prima stabilito col Padrone della mercanzia già imbarcata, pel danno, ed interesse di quella, che resterà in terra.

Vedi su questo Capitolo il *Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron s. 8. num. 13. ult. edition. Rothomag. da lui citato per il cap. 185. secondo l'edizione del Consolato in franc. E il Targa Ponderat. marit. cap. 26. sub num. 19.*

Di robba, che si guasterà sopra coperta.

Cap. 183.

**P**atrone di nave, che noleggerà la sua nave a mercante a scarso, o a canterate: se il Patron della nave metterà o porterà robba sopra coperta senza volontà & licentia de' Mercanti, se quella

L

robba